

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2092 del 30/04/2019
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO SCAMBIO DI CALORE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA REIMMISSIONE IN FALDA COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA TITOLARE: TERNA RETE ITALIA CODICE PRATICA N. BO15A0057
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2148 del 30/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO SCAMBIO DI CALORE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA REIMMISSIONE IN FALDA

COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA

TITOLARE: TERNA RETE ITALIA

CODICE PRATICA N. BO15A0057

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del

31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

visto l'art.10 del DLgs n.22/2010, per cui l'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, è autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (RD 1775/1933), ossia con le stesse modalità previste per il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG.2015.805996 del 02/11/2015 e successive integrazioni PGB0/2017/5513 del 13/03/2017, PGB0/2017/5538 del 14/03/2017 e PGB0/2017/12976 del 07/06/2017, con la quale la ditta TERNA RETE ITALIA SPA C.F./P.IVA:05779661007, con sede legale in comune di Roma, Via Egidio Galbani n.70, **ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee**, ad uso scambio di calore, con restituzione nella stessa falda di prelievo, mediante tre pozzi di prelievo e corrispettivi tre pozzi di reimmissione, da perforarsi, fino ad una profondità di trenta metri, sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al foglio 53 mappale 122.

Il prelievo richiesto si effettua con una portata massima da ciascun pozzo di 2,0 l/s per complessivi 30.366 metri

cubi/anno (mc/a) di volume di prelievo massimo, come somma dei prelievi effettuati da ogni pozzo.

Ogni pozzo di prelievo è dotato di pompa con inverter in grado di modulare la portata di emungimento a seconda delle esigenze di energia dell'impianto di climatizzazione, costituito da pompe di calore per la produzione complessiva di circa 170 KW di potenza termica e 160 KW frigorifera.

La rete idrica di scambio termico è a circuito chiuso e prevede che l'acqua prelevata da ogni pozzo è inviata verso uno scambiatore di calore a piastre, dedicato, e successivamente restituita in falda con un gradiente massimo di temperatura di 5°C tramite il corrispettivo pozzo di reimmissione.

Sono presenti inoltre tre piezometri per il monitoraggio dell'impianto idrico e per il prelievo dei campioni d'acqua, in grado di rilevare in continuo i parametri di piezometria e temperatura delle acque di falda interessate dal sistema, di cui uno a monte e uno in mezzo al sistema di prelievo e reimmissione ed un altro in posizione laterale allo stesso.

Da ognuno dei tre piezometri (denominati in seguito PZ1_C, PZ2_C E PZ4_C) sono stati prelevati in data 16/05/2017 campioni d'acqua e sottoposti ad analisi chimico fisiche per la relativa caratterizzazione: rapporti di prova n. 2170523-01,02 e 03;

richiamati:

- il parere favorevole alla concessione richiesta, espresso dal Distretto Idrografico del fiume Po, acquisito agli atti con Prot. n. PGBO/2017/7511 del 05/04/2017;

- la verifica di compatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato: *Conoide Samoggia-confinato superiore*, codice 0420ER-DQ2-CCS, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, ed in analogia con quanto previsto nella *Direttiva Derivazioni* di cui alla Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, effettuata nella determinazione di cui al punto seguente;

- la Determinazione n.3362 del 28/06/2017, con la quale l'Agenzia scrivente ha autorizzato il richiedente alla perforazione di tre pozzi di prelievo e corrispettivi tre pozzi di reimmissione, fino ad una profondità massima di trenta metri, sul terreno censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al foglio 53 mappale 122, nel rispetto di specifiche condizioni, tra cui quella di realizzare un

ulteriore piezometro di controllo, in una posizione a valle dei pozzi di restituzione e del deflusso idrogeologico sotterraneo. Il piezometro dovrà essere allestito per la raccolta di campioni d'acqua ed il monitoraggio in continuo di temperatura e piezometria della sola falda interessata dallo scambio termico;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/12976 del 07/06/2017 e successiva integrazione Prot. n. PGB0/2017/28555 del 12/12/2017, con cui la medesima ditta ha presentato la **domanda di autorizzazione allo scarico nel sottosuolo** nella stessa falda di prelievo delle acque utilizzate per lo scambio termico ai sensi dell'art. 104, comma 2 del DLgs n.152/06;

preso atto del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico della ex SAC Bologna-Unità Autorizzazioni Ambientali di Arpae (ora AAC Metropolitana), assunto agli atti al Prot. n. PGB0/2018/1790 del 24/01/2018, le cui prescrizioni sono riportate nel disciplinare allegato;

vista la Relazione Tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/13549 del 25/01/2019, dalla quale si evince, in particolare, rispetto alle prescrizioni di autorizzazione, che:

- le perforazioni di due pozzi di prelievo (PZ1_P, PZ2_P) e dei tre di reimmissione (PZ1_I, PZ2_I, PZ3_I) sono state spinte fino a 35 metri di profondità, al fine di sfruttare l'acquifero "A1-Superiore" (Unità AES7b) a profondità compresa tra circa 24/25 e 27/28 m dal piano campagna, con spessore saturo di 3-4 metri e livello piezometrico statico prossimo al suolo;

- come terzo pozzo di prelievo (PZ3_P) è stato utilizzato il piezometro di controllo già disponibile, con profondità totale di 102 m., ma completato con filtro tra 8 e 52,50 m. dal piano campagna, captante esclusivamente la falda di riferimento della presente concessione;

- i 4 piezometri di monitoraggio (PZ1-4_C) hanno profondità di 35 m., tra questi è compreso il piezometro di controllo di piezometria e temperatura, a valle del *plume* termico, denominato PZ3_C, utilizzato anche per il prelievo di campioni d'acqua per le analisi chimico fisiche previste dal parere all'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo;

- all'interno del piezometro PZ3_C è stato raccolto in data 04/12/2018 un campione d'acqua e sottoposto ad analisi chimico fisiche per la relativa caratterizzazione con le modalità di autorizzazione previste: rapporto di prova n. 2181047-001;

- al posto di sensori di troppo pieno sono state installate nei pozzi di prelievo pompe fluidodinamiche di tipo centrifugo: queste pompe sono in grado di diminuire automaticamente la portata estratta in caso d'insorgenza di eventuali contropressioni nella rete idrica per diminuzione di assorbimento nei pozzi di reimmissione;

dato atto che, contestualmente alla Relazione Tecnica di fine lavori è stata presentata la dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e del DPR 227/2011 attestante che i macchinari e gli impianti utilizzati non alterano il clima acustico dell'area circostante, così come richiesto nel parere di autorizzazione allo scarico nel sottosuolo;

verificato che, ai sensi della Delibera n.8/2015, come aggiornata dalla Delibera n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*Direttiva Derivazioni*", sulla base dei parametri locali di piezometria rilevati durante i lavori perforazione e sulla base dei dati aggiornati di subsidenza 2011-2016, la derivazione non comporta un rischio ambientale per cui è compatibile con gli obiettivi di pianificazione, confermando quanto valutato nella determina di autorizzazione alla perforazione;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, può essere rilasciata:

- la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea;

- l'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo per la reimmissione in falda;

alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 223,00;
- del canone di concessione per l'anno 2019, pari ad € 121,84, in ragione di nove ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, il cui importo totale annuale è pari ad € 164,72;
- del deposito cauzionale, per un importo minimo previsto di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta TERNA RETE ITALIA SPA C.F./P.IVA:05779661007, con sede legale in comune di Roma, Via Egidio Galbani n.70:

- **la concessione al prelievo** di acque pubbliche sotterranee da tre pozzi, con una portata massima di 2 l/s da ciascun pozzo per un totale di portata massima di 6 l/s, in caso di prelievo contemporaneo da tutti i pozzi, per complessivi 30.366 mc/a di volume massimo, come somma dei prelievi effettuati da ogni pozzo;
 - **l'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo** per la restituzione delle acque nella stessa falda di prelievo mediante tre corrispettivi pozzi di reimmissione, con rete idrica a circuito chiuso, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato disciplinare;
- mediante i pozzi autorizzati con Determina n. 3362 del 28/06/2017 e realizzati sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al foglio 53 mappale 122;
- ad uso **scambio termico**, mediante scambiatori di calore a piastre, con circuito idrico secondario connesso a pompe di

calore e chillers, per la climatizzazione invernale e estiva di fabbricati;

- con gradiente massimo tra temperatura di prelievo e temperatura di re-immissione pari a $\pm 5^{\circ}\text{C}.$;

- con il monitoraggio di piezometria, temperatura e qualità della risorsa utilizzata mediante quattro piezometri denominati PZ1-4_C presenti in posizione limitrofa alla rete idrica di utilizzo;

2) di stabilire che la concessione al prelievo è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza** della concessione **è fissata al 31/12/2028**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

3) di stabilire che l'autorizzazione allo scarico segue i termini di scadenza della concessione al prelievo, cui è strettamente collegata, fermo restando che ogni 4 anni deve essere dichiarata la prosecuzione dello scarico in invarianza rispetto ai contenuti del provvedimento presentando un report riassuntivo dei dati di monitoraggio quali-quantitativo effettuati;

4) di dare atto che, contestualmente alla Relazione Tecnica di fine lavori è stata presentata la dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ed ai sensi del DPR 227/2011 attestante che i macchinari e gli impianti utilizzati non alterano il clima acustico dell'area circostante;

5) di approvare l'allegato Disciplinare parte integrante e sostanziale di questa Determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della risorsa;

6) di stabilire che il **canone annuale** per il prelievo ad uso *igienico e assimilati*, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 164,72= per l'anno 2019**, di cui è dovuto l'importo di € 121,84=, in ragione di nove ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere all'Amministrazione **concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

10) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissata in € 250,00=**, pari all'importo minimo previsto; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

14) di dare atto che un estratto del presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che i responsabili dei procedimenti sono: la P.O. Gestione Demanio Idrico: Ubaldo Cibin per la concessione al prelievo e la P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali: Stefano Stagni per l'autorizzazione allo scarico;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea e l'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo rilasciata a TERNA RETE ITALIA SPA C.F./P.IVA:05779661007, con sede legale in comune di Roma, Via Egidio Galbani n.70

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene:

- nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Samoggia-confinato superiore*, codice 0420ER-DQ2-CCS, in particolare nell'acquifero "A1-Superiore" (Unità AES7b) di letteratura, che si ritrova a profondità compresa tra circa 24/25 e 27/28 m dal piano campagna, con spessore saturo di 3-4 metri e livello piezometrico statico prossimo al suolo:

- mediante tre pozzi, con obbligo di restituzione delle acque nella stessa falda di prelievo, a circuito chiuso, mediante tre corrispettivi pozzi di reimmissione. Tutti i pozzi sono stati autorizzati mediante Determina n. 3362 del 28/06/2017 e realizzati sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al foglio 53 mappale 122, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, nei seguenti punti di coordinate UTM RER X e Y e con le seguenti caratteristiche tecniche:

POZZI PRELIEVO	DI	UTM RER X	UTM RER Y	PROFONDITA' m. da p.c.	DIAMETRO mm.	QUOTA FILTRO da m.
PZ1_P		673624	934745	35,00	125	21,00 a 30,00 m.
PZ2_P		673635	934768	35,00	125	21,00 a 30,00 m.
PZ3_P		673636	934752	102	125	8,00 a 52,50 m.
POZZI REIMMISSIONE	DI					
PZ1_I		673657	934783	35	125	21,00 a 30,00 m.
PZ2_I		673666	934790	35	125	21,00 a 30,00 m.
PZ3_I		673669	934808	35	125	21,00 a 30,00 m.

Sono inoltre presenti in posizione limitrofa alla rete idrica di utilizzo i seguenti piezometri di monitoraggio:

PIEZOMETRI MONITORAGGIO	DI	UTM RER X	UTM RER Y	PROFONDITA' m. da p.c.	DIAMETRO mm.	QUOTA FILTRO da m.
PZ1_C		673647	934719	35	76	9,00 a 35,00 m.
PZ2_C		673657	934758	35	125	21,00 a 30,00 m.

PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO	UTM RER X	UTM RER Y	PROFONDITA' m. da p.c.	DIAMETRO mm.	QUOTA FILTRO da m.
PZ3_C	673682	934810	35	125	21,00 a 30,00 m.
PZ4_C	673778	934795	35	76	9,00 a 35,00 m.

B) tutti i pozzi sono **costituiti** da una colonna di rivestimento in PVC atossico. Nell'intercapedine perforo colonna, i tratti filtranti sono sigillati al tetto da un setto isolante di compactonite. Ogni bocca pozzo è protetta da chiusino flangiato con foro per raccolta campioni d'acqua. Le tubazioni di adduzione nei pozzi di reimmissione sono calate in profondità in modo da rimanere sempre sommerse dal battente piezometrico;

C) all'interno di ogni pozzo di prelievo, alla profondità di 30 metri, sono installate pompe sommerse di potenza 2,26 KW, con portata di esercizio massima, impostata mediante inverter, a 2,0 l/s. Le pompe sono fluidodinamiche, di tipo centrifugo, in grado di diminuire automaticamente la portata estratta in caso d'insorgenza di eventuali contropressioni nella rete idrica per diminuzione di assorbimento nei pozzi di reimmissione. Tutti i pozzi di prelievo e restituzione sono dotati di misuratori in continuo di portata e volume.

D) il prelievo è stabilito con una portata massima di 2 l/s da ciascun pozzo per un totale di portata massima di 6 l/s, in caso di prelievo contemporaneo da tutti i pozzi, per complessivi 30.366 mc/a di volume massimo, come somma dei prelievi effettuati da ogni pozzo;

E) la risorsa è utilizzata:

- per lo **scambio termico** mediante scambiatori di calore a piastre con circuito idrico secondario connesso a pompe di calore e chillers per la climatizzazione invernale e estiva di fabbricati. La rete idrica delle acque di falda utilizzate è dotata di filtri meccanici per la sedimentazione della frazione solida. Il circuito idrico secondario è costituito da acqua più glicole come anti gelo.

- con un gradiente massimo tra temperatura di prelievo e temperatura di re-immissione pari a $\pm 5^{\circ}\text{C}.$;

- con contestuale monitoraggio di piezometria, temperatura e qualità della risorsa utilizzata mediante i piezometri di monitoraggio presenti;

F) l'uso effettuato è assimilato a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3 **Prescrizioni generali**

Il concessionario dovrà effettuare il monitoraggio:

- in continuo delle portate e dei volumi di prelievo e reimmissione;
- in continuo della piezometria e della temperatura della falda nei piezometri di controllo, fatta eccezione per il piezometro PZ4_C, il cui utilizzo è facoltativo o comunque attivato per necessità di controllo al bordo della falda di utilizzo, in areali che secondo le ipotesi progettuali non sono interessati dal *plume* termico;
- della qualità delle acque di falda nel piezometro PZ3_C, con le modalità previste nell'articolo seguente; ed eventualmente, anche dagli altri piezometri in casi ritenuti necessari dall'amministrazione concedente;
- utilizzare come analisi di confronto per i successivi dati di monitoraggio, per quanto riguarda la qualità delle acque di falda utilizzate, i rapporti di prova n. 2170523-01,02 e 03 dei campioni prelevati in data 16/05/2017 nei piezometri PZ1_C PZ2_C e PZ4_C e al rapporto di prova n. 2181047-001 del campione prelevato nel piezometro PZ3_C in data 04/12/2018;
- inviare all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (in formato digitale con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile e diagrammi esplicativi) che illustra ed analizza sotto forma di diagrammi i dati misurati nel periodo precedente, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo;

Art.3 bis

Prescrizioni di scarico delle acque utilizzate nel sottosuolo

La restituzione delle acque utilizzate nel sottosuolo avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prima della attivazione dell'impianto dovrà essere comunicata alla Autorità competente la composizione chimica del fluido scambiatore i cui elementi costituenti la propria composizione potranno eventualmente essere inseriti fra i parametri di controllo dei monitoraggi qualitativi.
- il monitoraggio qualitativo della falda coinvolta nello scambio termico dovrà avvenire da un pozzo o da un piezometro di controllo che si trovi a valle idrogeologico del pozzo di immissione, possibilmente all'interno oppure a valle della massima estensione del plume termico od in alternativa direttamente nel punto di reimmissione (coincidente con uno dei tre pozzi colorati in rosso della tavola integrativa) a seguito di spurgo dopo un fermo impianto di 24 ore.
- il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà partire dal secondo anno di funzionamento dell'impianto e prevedere la misura di: temperatura (°C con precisione di almeno un decimo di grado), conducibilità elettrica specifica (20°C), pH (con precisione di un decimo di unità), Potenziale Redox, ossigeno disciolto (mg/L con precisione di un decimo di mg/L), carica batterica totale a 20°C ed eventuali sostanze che identificano il fluido scambiatore di calore, ad eccezione dell'acqua, tutto ciò nella prima metà del mese di ottobre di ciascun anno.
- tutti i pozzi a servizio dell'impianto, sia di prelievo che di reimmissione, dovranno essere dotati, in testa pozzo, di apposito contatore o di misuratore di portata in continuo.
- i risultati dei suddetti controlli (analitici e di portata) relativi a ciascun anno solare dovranno essere trasmessi via PEC ad Arpae Sez. di Bologna Servizio Territoriale, entro il mese di marzo dell'anno successivo al monitoraggio.
- per eventuali controlli sulle acque in scarico si dovrà predisporre un rubinetto o pozzetto di prelievo da collocarsi nel tratto di tubazione che in uscita dagli impianti di scambio termico porta alla zona di reiniezione.
- tutte le installazioni devono essere attrezzate con sistemi che permettano di riconoscere facilmente eventuali guasti e perdite di fluidi, utili alla conseguente interruzione dei circuiti. Nel caso di perdite, i circuiti dovranno essere svuotati immediatamente e l'impianto messo fuori servizio.

- il processo dello scambio termico dell'impianto, dovrà impiegare materiali e modalità che preservino il chimismo delle acque di falda prelevate.
- i pozzi dovranno sempre essere protetti contro manipolazioni da terzi e l'immissione di liquidi nocivi.
- in caso di dismissione dell'impianto, particolare cautela dovrà essere riposta nelle operazioni di svuotamento, stoccaggio e smaltimento dei fluidi termoconvettori, sempre che non si tratti di acqua. In caso contrario, le tubazioni contenenti i fluidi convettori dovranno essere completamente svuotate ed il liquido contenuto raccolto e smaltito secondo normativa vigente in materia di rifiuti. Per quanto riguarda i pozzi ed eventuali piezometri di controllo una volta terminata l'attività, si dovrà prevedere il loro tombamento in modo da evitare future miscele fra le falde degli acquiferi intercettati od immissioni di sostanze indesiderate nel sottosuolo (centro di pericolo). Tutti i residui/manufatti derivanti dallo smantellamento degli impianti dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
- le portate idriche dell'immissione dovranno essere compatibili con le caratteristiche tecniche del pozzo dove avviene la reiniezione nonché adeguate ai principali parametri idrogeologici dell'acquifero recettore.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento,

dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2028.** Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua**

concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9
Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Paolo Paternò, legale rappresentante di TERNA RETE ITALIA SPA C.F./P.IVA:05779661007, con sede legale in comune di Roma, Via Egidio Galbani n.70, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.